



COMUNE DI MAGLIONE

piazza XX Settembre n. 4 - tel. 0161/400123

ORDINANZA N. 6/2022 PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL SINDACO

OGGETTO: istituzione temporanea del divieto di transito veicolare in via Cigliano

PREMESSO CHE in data 16.6.22 la Città metropolitana di Torino, ha accordato il rinnovo del nulla osta (prot. 106738) per l'esecuzione di opere strutturali in favore dell'edificio ubicato in via Cigliano n. 4, in Magliano, di proprietà del residente ing. C. A.;

RILEVATO che, in occasione dell'esecuzione delle opere di ultimazione dei lavori con occupazione per installazione di autogru per la sostituzione della copertura lignea del tetto è opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, limitare e regolare il traffico veicolare sui tratti delle strade interessate;

CONSIDERATO CHE i lavori svolti dall'impresa specializzata devono intendersi essenziali, posto il fine da realizzare;

VISTA la necessità di disciplinare con provvedimento temporaneo il traffico urbano, con la regolamentazione della circolazione statica e dinamica;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lett. f), 7 c. 1 lett. a), 26 c. 3, 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. n. 495/1992;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

**DA LUNEDÌ 20 GIUGNO A MERCOLEDÌ 20 LUGLIO, DA PIAZZA REGINA MARGHERITA
ALL'INTERSEZIONE CON L'EX AREA MERCATALE,**

l'istituzione temporanea della limitazione della circolazione veicolare e pedonale che si rendesse indispensabile attuare per l'effettuazione dei lavori indicati in premessa, compresi il divieto di transito, di sosta con rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta o fermata irregolare e il senso unico, anche alternato, con l'eccezione dei veicoli dell'impresa indicata in premessa, dei mezzi di trasporto pubblico, dei veicoli di soccorso pubblico e di Polizia,

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE

- 1-) che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Borgomasino;
- 2-) che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'impresa incaricata dei lavori, che ne dovrà garantire l'efficienza per tutta la durata delle operazioni, in osservanza al *Codice della strada*;
- 3-) che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

AVVISA

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60

giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale di Torino oppure entro 120 al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In alternativa, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione può essere preposto ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. lgs. n. 285/1992, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio digitale del Comune di Maglione e nei punti interessati all'esecuzione del seguente provvedimento.

Maglione, 17 giugno 2022

IL SINDACO

Pier Franco CAUSONE

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39